

DECISIONE N. 78/2002/CECA DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (169ª deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fluenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

(4) Si tratta di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64.

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

(5) È necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione.

considerando quanto segue:

(6) I governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato.

(1) Alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità. Da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo. Inoltre i produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori. Quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori.

(7) Il regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione ⁽³⁾, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di dichiarazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2) Le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti.

Articolo 1

(3) Il contingente tariffario in questione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'in-

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingente
09.2921	a)		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti	200	0	31.12.2002
	ex 7209 16 90	10	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm			

⁽¹⁾ GU 8 del 22.1.1964, pag. 99/64.⁽²⁾ GU L 15 del 20.1.1988, pag. 13.⁽³⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.